

S' intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano gli Enti ed organi assorbiti.

I Comizi agrari potranno rimanere in vita conservando il loro patrimonio e la qualità di Enti morali, per il conseguimento, nell'ambito del circondario o del mandamento, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle classi agricole da determinarsi in un nuovo statuto, soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, però, funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770.

I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facoltà di trasformarsi in consorzi agrari o società anonime cooperative a norma degli articoli 219 e 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni.

Sarà provveduto in sede di regolamento a coordinare i Consigli provinciali dell'economia con altri istituti od Enti esistenti che non fossero eventualmente contemplati dalla presente legge.

Art. 36. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento generale e tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, comprese quelle per l'inquadramento, presso i Consigli provinciali dell'economia, del personale delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, nonchè dei Comizi agrari che non si trasformeranno a norma dell'art. 35 ed a coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*Data a Roma, addì 18 aprile 1926.*

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI

*Visto, il Guardasigilli: Rocco*